



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle Direzioni centrali del Dipartimento
Alle Direzioni regionali e interregionale VV.F.
Ai Comandi VV.F.
e, p.c. Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo
del Dipartimento e del Capo del CNVVF

Oggetto: Decreto del Capo Dipartimento n 686 del 15/03/2023 - Individuazione dei distaccamenti disagiati (DPR 17 giugno 2022, n. 121 - Articolo 20)

Con decreto del Capo Dipartimento 686 del 15/03/2023 allegato in copia, sono stati individuati i distaccamenti considerati sedi disagiate sulla base dei criteri previsti all'art.20 del D.P.R. n.121/2022 "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021".

I distaccamenti permanenti ubicati nelle sedi elencate nell'allegato 1 al decreto, sono stati individuati a conclusione della procedura avviata con la circolare n.22795 del 7/11/2022, con la quale sono stati diramati i parametri applicativi dei criteri citati in premessa e le modalità di inoltro da parte dei Sigg. Comandanti della richiesta di riconoscimento dello status di sede disagiata per i distaccamenti dipendenti.

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito le disposizioni attuative del decreto.

L'orario di lavoro per il personale operativo in servizio nei distaccamenti di cui all'allegato 1 sarà articolato in turni secondo quanto previsto all'art. 20 comma 3 del D.P.R. 121/2022.

Il personale operativo in servizio nei distaccamenti in allegato 1, per i quali viene confermata la sussistenza dei requisiti di sede disagiata, continuerà a svolgere la turnazione 24/72.

Per il personale operativo in servizio nei suddetti distaccamenti, per i quali viene riconosciuta la sussistenza dei requisiti di sede disagiata secondo la nuova procedura (new entry), il passaggio alla nuova turnazione 24/72 potrà avvenire con tempistiche individuate al livello locale e, comunque, non oltre la data del 1° gennaio 2024 al fine di consentire l'espletamento delle programmate procedure di mobilità del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capisquadra.

Con riguardo ai distaccamenti ove attualmente viene svolta una turnazione 24/72, non più in possesso dei requisiti di sede disagiata secondo i criteri individuati all'art.20 dell'accordo sindacale



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

recepito con il predetto D.P.R., il ripristino della turnazione ordinaria 12/24-12/48 per tutto il personale operativo ivi in servizio è fissato in data del 1° gennaio 2024 per le medesime motivazioni riportate al precedente comma.

L'art.20 comma 4 del D.P.R. 121/2022 ha inoltre preso in considerazione la casistica di sedi territoriali che possono essere interessate da situazioni temporanee del tutto eccezionali tali da compromettere le infrastrutture viarie di collegamento o che siano insistenti su un territorio per cui sussiste la deliberazione dello stato di emergenza ex art.24 del D.Lgs. n.1/2018. In tal caso, a seguito di motivata richiesta del Comandante e previa informazione delle locali delegazioni delle OO.SS., con decreto del Capo Dipartimento, tali sedi possono essere considerate disagiate per un periodo di tempo determinato non superiore a 24 mesi ovvero fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza prima citato.

Si rappresenta infine che questo Ufficio monitorerà regolarmente la sussistenza nel tempo dei requisiti di “sede disagiata” attraverso la verifica del mantenimento dei parametri fissati dalla vigente procedura.

Stante quanto sopra si confida nella massima diffusione a tutto il personale.

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)**

firma digitale ai sensi di legge



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “*Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante il “*Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121, concernente il “*Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021*”;

VISTO in particolare l'articolo 20, “*Individuazione dei distaccamenti disagiati*” del predetto decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 2 dicembre 2019 e successive modificazioni, concernente l'individuazione dei Comandi dei vigili del fuoco, dei distaccamenti permanenti, dei reparti e nuclei speciali, dei presidi antincendio presso gli organi costituzionali e dei centri di formazione territoriali, nonché la ripartizione nelle strutture centrali e periferiche delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 241, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

VISTO, in particolare, l'allegato 1 al predetto decreto, recante l'individuazione dei Comandi dei vigili del fuoco e i relativi distaccamenti permanenti;

VISTA la circolare del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco STAFFCNVVF 22795 del 7 novembre 2022, recante “*Individuazione dei distaccamenti disagiati – Parametri applicativi e procedura attuativa*”;

PRESO ATTO della proposta del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco formulata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.P.R. n.121/2022;

RAVVISATA la necessità di procedere, in applicazione della vigente disciplina contrattuale, all'individuazione dei distaccamenti permanenti da considerarsi sedi disagiate;

ESPERITA la procedura di partecipazione sindacale prevista dalle disposizioni vigenti;

DECRETA

Articolo 1

(Individuazione delle sedi distaccate disagiate)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

1. I distaccamenti permanenti di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 2 dicembre 2019 e successive modificazioni, da considerarsi sedi disagiate ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121, sono individuati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Aggiornamento dell'elenco delle sedi distaccate disagiate)

1. L'elenco di cui all'allegato 1 è oggetto di aggiornamento periodico, con frequenza biennale, ai fini della verifica, per ciascuna sede, della permanenza dei requisiti di sede disagiata.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è suscettibile di integrazione, in esito alla valutazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 20, comma 1, del D.P.R. n.121/2022, e dei relativi parametri applicativi di cui alla circolare STAFFCNVVF 22795 del 7 novembre 2022, condotta dal Dipartimento a seguito di istanza prodotta dal dirigente del Comando interessato, sentite le locali delegazioni sindacali.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2024 il personale in servizio nei distaccamenti permanenti non compresi nell'allegato 1, che attualmente svolge turnazioni 24/72, effettuerà l'ordinaria turnazione 12/24 - 12/48; il personale in servizio presso i distaccamenti permanenti di cui al predetto allegato che attualmente svolge la turnazione ordinaria 12/24 - 12/48, effettuerà l'orario di lavoro 24/72 secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 3, del D.P.R. n.121/2022, con tempistiche individuate al livello locale e, comunque, non oltre la data del 1 gennaio 2024.
2. Sono abrogati i precedenti provvedimenti di disposizione o autorizzazione all'applicazione di orario di lavoro differenziato in distaccamenti permanenti.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Lega)

Elenco dei distaccamenti permanenti disgiunti ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 17 giugno 2022, n.121

Comando	distaccamento
Agrigento	Santa Margherita di Belice
Ancona	Arcevia
Avellino	Bisaccia
Belluno	Cortina d'Ampezzo
	Santo stefano di Cadore
Cagliari	San Vito
Campobasso	Santa croce di Magliano
Catania	Randazzo
Cosenza	Scalea
Enna	Nicosia
Fermo	Monti Sibillini (Amandola)
Foggia	Vico del Gargano
Forlì Cesena	Bagno di Romagna
Grosseto	Arcidosso
L'Aquila	Castel di Sangro
Latina	Castelforte
Lucca	Castelnuovo di Garfagnana
Macerata	Visso
Messina	Sant'Agata di Militello
Nuoro	Sorgono
Palermo	Corleone
	Petralia Soprana
Perugia	Valnerina (Norcia)
Pesaro Urbino	Macerata Feltria
Pisa	Volterra (Saline di)
Reggio Calabria	Monasterace
Salerno	Santa Marina
	Vallo della Lucania
	Sala Consilina
Sassari	Bono
	Arzachena
Siena	Piancastagnaio
Sondrio	Valdisotto
Udine	Tarvisio
Vercelli	Varallo
Vicenza	Asiago

